

9.

Circ. D.A.P. 25 giugno 1994, n. 16776/IV. Atti istruttori delle pratiche concernenti l'ammissione ai benefici di legge da parte dei detenuti.

Gli incontri di recente promossi da questo Ufficio con i signori Presidenti dei Tribunali di sorveglianza di Milano e Brescia ed alcuni dei signori Magistrati di sorveglianza hanno evidenziato la possibilità - apportando alcuni modesti correttivi - di rendere più breve l'iter istruttorio delle pratiche in oggetto grazie ad un corrispettivo, parziale sgravio dei tribunali e degli uffici di sorveglianza, rispetto alla acquisizione di dati determinanti per l'assunzione dei provvedimenti ovvero per la fissazione delle udienze e quasi sempre in possesso delle direzioni degli istituti.

Sinteticamente:

rispetto a tutte le istanze concernenti benefici di legge: curare che sulla lettera di trasmissione sia presente l'informazione circa la data presunta di chiusura delle attività di osservazione della personalità, se in corso, ovvero la precisazione che esse non sono state, al momento, avviate;

rispetto alle istanze di liberazione anticipata: sempre necessario corredare l'istanza con l'attestazione da parte del direttore della regolarità della condotta; con l'estratto della cartella biografica recante l'indicazione delle sedi di precedente detenzione; con le copie degli atti concernenti gli eventuali procedimenti disciplinari a carico dell'interessato;

rispetto alle istanze di detenzione domiciliare o di differimento dell'esecuzione della pena: allegare d'ufficio la relazione sanitaria. *Per converso*, si è avanzata ai signori Presidenti dei Tribunali di sorveglianza la richiesta di regolarizzare la notifica ai C.S.S.A. territorialmente competenti dei rigetti delle istanze di affidamento dalla libertà.

Naturalmente, le soprariportate indicazioni valgono esclusivamente per quelle Direzioni che abbiano, finora, adottato modalità operative difformi.

Si raccomanda il puntuale adempimento, funzionale alla realizzazione di quella progressiva razionalizzazione degli interventi valutabile fra gli obiettivi più importanti da conseguire.

10.

Circ. D.A.P. 4 aprile 1995, n. 568691. Richiesta indagini sociofamiliari ex art. 72 quarto comma L. 354/75.

In merito all'argomento indicato in oggetto alcuni C.S.S.A. hanno segnalato un aspetto procedurale, adottato da qualche Ufficio di sorveglianza, anomalo rispetto alle procedure seguite dalla generalità degli Uffici e dei Tribunali di sorveglianza.

Gli Uffici di sorveglianza in questione, infatti, richiedono le indagini sociofamiliari direttamente al C.S.S.A. nel cui territorio il detenuto è anagraficamente residente, anziché al C.S.S.A. nel cui territorio è situato l'istituto in cui il soggetto è ristretto.

Questa modalità è dettata sicuramente dall'esigenza, da parte della Magistratura di sorveglianza, di ridurre i tempi di attesa della documentazione necessaria per l'esame delle istanze di richiesta dei benefici previsti dall'O.P.

Ma pone il C.S.S.A. che riceve la richiesta nella condizione di effettuare l'intervento senza elementi di conoscenza importantissimi, quale per esempio lo stato dei rapporti del detenuto con i familiari, dati che possono essere desunti solo dai colloqui con l'interessato. Come già indicato altre volte in passato, affinché i C.S.S.A. possano corrispondere alle richieste degli Uffici e dei Tribunali di sorveglianza, fornendo una documentazione tecnica adeguata allo scopo, contenente elementi di conoscenza sul soggetto allo stato e sui suoi progetti di reinserimento, si ritiene non solo importante, ma necessario che le richieste di inchiesta sociofamiliari siano sempre indirizzate al C.S.S.A. con il quale l'istituto, in cui il soggetto è ristretto, è permanentemente collegato.

Tanto si rappresenta nello spirito di collaborazione che ha sempre contraddistinto i rapporti tra questa Amministrazione e codesta Magistratura.

11.

Circ. D.A.P. 2 ottobre 1996, n. 577275/13. Retribuzione detenuti semiliberi.

Quest'Ufficio è venuto a conoscenza della circostanza che, in alcuni casi, i detenuti in regime di semilibertà che prestano attività lavorativa alle dipendenze di datori di lavoro privati percepiscono la retribuzione direttamente da questi ultimi e non per tramite della direzione dell'istituto nel quale sono ristretti.

Al riguardo si ritiene necessario richiamare l'attenzione delle SS.LL. sui precisi obblighi che l'art. 51, comma 1, del Regolamento di esecuzione pone a carico dei datori di lavoro e delle direzioni degli istituti penitenziari, stabilendo che: «I datori di lavoro dei condannati e degli internati in regime di semilibertà versano alla direzione dell'istituto la retribuzione al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti e l'importo degli eventuali assegni familiari dovuti al lavoratore e devono dimostrare alla direzione stessa l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale».

Tale norma indica chiare e tassative regole in tema in retribuzione ed assicurazioni sociali per i detenuti semiliberi, la cui osservanza garantisce il pieno rispetto di quei diritti che gli articoli 36 e 38, comma 2, della Costituzione riconoscono in favore di ogni cittadino lavoratore.

E quindi preciso dovere delle direzioni penitenziarie far sì che i datori di lavoro versino la retribuzione spettante al lavoratore - a prescindere dalla natura del rapporto subordinato intercorrente tra le parti - affinché vengano adempiuti gli obblighi della assicurativa e previdenziale.

Risulta evidente, infatti, che la mancata osservanza delle disposizioni di cui al già citato art. 51, comma 1, del Regolamento di esecuzione dare adito ad intollerabili situazioni della manodopera detenuta da parte dei datori di lavoro (ad es. il mancato pagamento di provvidenze effettuate o degli assegni familiari dovuti) che potrebbero determinare l'affermarsi nel detenuto di un'idea di sfiducia verso la comunità, ostativa a quell'accettazione del sistema penitenziario che costituisce il presupposto per un effettivo reinserimento sociale del detenuto.

Gli Uffici di sorveglianza in questione, infatti, richiedono le indagini sociofamiliari direttamente al C.S.S.A. nel cui territorio il detenuto è anagraficamente residente, anziché al C.S.S.A. nel cui territorio è situato l'istituto in cui il soggetto è ristretto.

Questa modalità è dettata sicuramente dall'esigenza, da parte della Magistratura di sorveglianza, di ridurre i tempi di attesa della documentazione necessaria per l'esame delle istanze di richiesta dei benefici previsti dall'O.P.

Ma pone il C.S.S.A. che riceve la richiesta nella condizione di effettuare l'intervento senza elementi di conoscenza importantissimi, quale per esempio lo stato dei rapporti del detenuto con i familiari, dati che possono essere desunti solo dai colloqui con l'interessato. Come già indicato altre volte in passato, affinché i C.S.S.A. possano corrispondere alle richieste degli Uffici e dei Tribunali di sorveglianza, fornendo una documentazione tecnica adeguata allo scopo, contenente elementi di conoscenza sul soggetto allo stato e sui suoi progetti di reinserimento, si ritiene non solo importante, ma necessario che le richieste di inchiesta sociofamiliari siano sempre indirizzate al C.S.S.A. con il quale l'istituto, in cui il soggetto è ristretto, è permanentemente collegato.

Tanto si rappresenta nello spirito di collaborazione che ha sempre contraddistinto i rapporti tra questa Amministrazione e codesta Magistratura.

11.

Circ. D.A.P. 2 ottobre 1996, n. 577275/13. **Retribuzione detenuti semiliberi.**

Quest'Ufficio è venuto a conoscenza della circostanza che, in alcuni casi, i detenuti in regime di semilibertà che prestano attività lavorativa alle dipendenze di datori di lavoro privati percepiscono la retribuzione direttamente da questi ultimi e non per tramite della direzione dell'istituto nel quale sono ristretti.

Al riguardo si ritiene necessario richiamare l'attenzione delle SS.LL. sui precisi obblighi che l'art. 51, comma 1, del Regolamento di esecuzione pone a carico dei datori di lavoro e delle direzioni degli istituti penitenziari, stabilendo che: «I datori di lavoro dei condannati e degli internati in regime di semilibertà versano alla direzione dell'istituto la retribuzione al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti e l'importo degli eventuali assegni familiari dovuti al lavoratore e devono dimostrare alla direzione stessa l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale».

Tale norma indica chiare e tassative regole in tema di retribuzione ed assicurazioni sociali per i detenuti semiliberi, la cui osservanza garantisce il pieno rispetto di quei diritti che gli articoli 36 e 38, comma 2, della Costituzione riconoscono in favore di ogni cittadino lavora-

È quindi preciso dovere delle direzioni degli istituti penitenziari far sì che i datori di lavoro versino alle medesime la retribuzione spettante al lavoratore semilibero - a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra le parti - nonché vigilare affinché vengano adempiuti gli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.

Risulta evidente, infatti, che la mancata osservanza delle disposizioni di cui al già citato art. 51 R.E., può dare adito ad intollerabili situazioni di sfruttamento della manodopera detenuta da parte dei datori di lavoro (ad es. il mancato pagamento di prestazioni lavorative effettuate o degli assegni familiari dovuti e la violazione degli obblighi assicurativi e previdenziali), che potrebbero determinare l'affermarsi nel soggetto semilibero di un'idea di sfiducia verso la comunità e le istituzioni, ostativa a quell'accettazione delle regole morali e giuridiche che costituisce il presupposto necessario per un effettivo reinserimento sociale del detenuto.

Le direzioni degli istituti penitenziari sono invitate, pertanto ad assicurare la esatta applicazione del disposto dell'art. 51 R.E., provvedendo alla tempestiva eliminazione di eventuali "prassi" che si discostano dalla norma suddetta.

I Sigg.ri Provveditori Regionali vorranno vigilare sulla puntuale esecuzione delle disposizioni contenute nella presente, e far pervenire a questo Ufficio, in tempi brevi, una nota di assicurazione inerente all'avvenuta integrale e uniforme applicazione delle medesime da parte delle direzioni degli istituti del territorio di propria competenza.

Quest'Ufficio, da parte sua, provvederà a segnalare la questione all'Ufficio Centrale Ispettivo del Dipartimento perché valuti di non trascurare, nel corso delle ispezioni generali agli istituti, il controllo del puntuale rispetto della norma in questione, atteso che prassi contrarie potrebbero non fare emergere rapporto di lavoro fittizi e, pertanto, favorire illegittime fruizioni di misure alternative.